

N. 82 /2025 sub.1 V.G.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Volontaria giurisdizione affari concorsuali

Il Giudice designato, dott.ssa Chiara D'Alfonso,

visto il ricorso depositato il giorno 8.10.2025 dalla

con sede in

la Camera di Commercio Chieti - Pescara,

Unico e legale rappresentante pro-tempore

nata a

rappresentata e difesa dagli Avvocati

, iscritta al Registro delle Imprese presso

in persona dell'Amministratore

(CF:

e

(CF:

con il quale la società ha chiesto

venisse accordata la misure cautelare del divieto di azioni esecutive e cautelari nonché

dell'acquisizione di titoli di prelazione sulle somme non corrisposte in pagamento ai creditori aderenti

derivanti dal prezzo di vendita dell'asset della società

trasferito a

seguito di autorizzazione giudiziale ai fini dell'esonero dalla disciplina dell' art 2560 c.c.;

che ulteriore misura cautelare invocata attiene alla inibitoria della escussione della garanzia statale da

parte del creditore chirografario

al fine di consentire di contrattare con i creditori in pari

condizioni, senza che la escussione della garanzia con modifica del grado del credito (da chirografario

in privilegiato) potesse mutare i termini degli accordi in pendenza di adesione;

Segnatamente la richiesta chiede di disporre:

- divieto nei confronti dei creditori non aderenti individuati nello schema allegato di acquisire diritti

di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e

cautelari sull'intera somma giacente sul conto corrente

intestato alla procedura e

acceso presso la

che potrà essere movimentata con pagamenti autorizzati

dall'Esperto;

- disporre il divieto ovvero la sospensione alla

nel procedimento di escussione

della garanzia in danno dell'imprenditore e quindi inibire che l'istituto pubblico di garanzia

esegua il pagamento delle somme garantite in favore della predetta banca in ragione dell'escussione da

queste ultime richieste ed avviata;

La prima delle richieste impone un vaglio preliminare di ammissibilità atteso che, pur restringendo i

soggetti passivi cui la tutela inerisce e che verrebbero incisi dal provvedimento inibitorio, resta che i

contenuto della tutela ricalca quello tipico delle protettive ex art 18 CCI oltre i termini massimi di cui

all'articolo 19 comma 5 CCI

SULLA AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI INIBITORIA AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

1. L'art.19 CCII prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Appare del tutto coerente con il sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'Esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni, per cui deve ritenersi fisiologico che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell'art.18, comma 1, CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l'istanza di nomina dell'Esperto, sia successivamente.

Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata nonché per l'aggiornamento della proposta ai creditori e del piano, resosi necessario nel corso delle trattative, che è stato depositato solo in data 15.10.2025 a misure scadute (9.10.2025).

Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art. 19, comma 5, CCII va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024 e Trib. Milano, 07 luglio 2024, entrambi in www.ilcaso.it).

È necessario però fare applicazione dell'art. 8 CCII, secondo cui “La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18”: pertanto, considerando il termine iniziale di efficacia delle misure protettive e la data in cui termina la composizione negoziata, le misure cautelari oggi richieste possono essere concesse sino al 6.02.2026, senza che siano superati i dodici mesi complessivi.

Sul punto, come rilevato da Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, cit., “L'obiezione dell'elusione normativa del termine di 240 giorni o del termine annuale di cui all'art. 8 CCII, appare superabile rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi”.

Infatti la composizione negoziata descrive un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell'ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente

adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento dell'attività produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nella alternativa liquidatoria concorsuale che è sullo sfondo.

2. SULLA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI CAUTELARI

Se, pertanto, non si ravvisa un aggiramento della norma rendendo, per ciò sola, la istanza di cautela inammissibile, occorre indagare la esistenza del profilo del FUMUS (idoneità al raggiungimento dell'obiettivo del risanamento), PERICULUM (serie possibilità di aggressione) e PROPORZIONE rispetto alla alternativa liquidatoria.

2.1. Parte ricorrente motiva la sua istanza in questi termini:

- contestualmente alla stipula del contratto definitivo di cessione del ramo di azienda della _____ è stato estinto, con parte del corrispettivo, il debito residuo, pari ad euro _____ del mutuo ipotecario della _____ creditore con il quale è stato raggiunto l'accordo e che ha prestato il consenso per la cancellazione della ipoteca gravante sull'_____ trasferito alla _____
- con il residuo prezzo di cessione _____ sono stati altresì soddisfatti tutti i dipendenti che hanno cessato la attività prima della ridetta aggiudicazione definitiva con la sottoscrizione di accordi di conciliazione sindacali.

Ad oggi sul c/c della procedura sono depositate le somme residue pari ad euro 1.042.843,57 rispetto alle quali:

- euro _____ vanno corrisposte in favore dei creditori chirografari aderenti _____ del loro valore nominale (allegato B)

Residuando

- euro _____ che la società riserva di destinare in favore del creditore chirografario aderente assistito da garanzia _____ (pari all'84,50 % del credito nominale)
- per creditori privilegiati Enti Pubblici e Amministrazione finanziaria per la complessiva somma di euro _____ pari al 100% del loro valore nominale
- euro _____ da riservare ai creditori chirografari non aderenti (pari al _____ del loro valore nominale)
- euro _____ in favore del creditore chirografario non aderente _____ garantito da _____ del credito nominale

2.2. Le posizioni _____ sono presenti e reciprocamente garantite tra le società _____ con l'effetto che la conclusione degli accordi permetterebbe di incidere sulla intera composizione negoziata delle società ricorrenti.

Si aggiunga che per la _____ la dismissione dell'asset aziendale ha consentito e cosentirà la liquidazione in favore dei creditori ma, come riferito dall'esperto nel proprio parere *“la cessione dell'azienda non ha creato quel surplus che secondo il progetto di piano inizialmente presentato avrebbe dovuto essere destinato alla transazione fiscale presentata ai sensi dell'articolo 23 CCI comma 2, né è oggi in grado di mantenere la soddisfazione della percentuale proposta ai creditori non aderenti alla proposta” ...* E' però importante rilevare che, in ogni caso, la cessione

del ramo di azienda ha generato, di riflesso, un flusso attivo da destinare alla soddisfazione delle altre società del gruppo, prima fra tutte della Management srl ...l'estizione del mutuo ipotecario contratto con ... ha generato lo svincolo delle garanzie ulteriori in essere (pegno titoli per il controvalore di € 300 k rilasciato dalla a favore del mutuo con evidente beneficio per la capogruppo e per i creditori della stessa"

Nei confronti dell'Erario la ha l'esposizione maggiore rispetto alle altre società del gruppo e, ferma la destinazione delle somme svincolate dal pegno, è oggetto della presentata Transazione fiscale.

Il debito erariale assunto dalla è oggetto di precisazione e accantonamento nella maggior somma residuata dalla vendita del compendio.

Relativamente al debito erariale a seguito della fusione con la holding la posizione va esaminata unitariamente con l'effetto che la richiesta transazione, ove ammissibile per oggetto del tributo, deve intendersi estesa all'intera esposizione, come previsto già nel piano originario

2.3. Rispetto al piano di risanamento originariamente proposto

- cessione asset
- "continuità diretta" della gestione dello stabilimento balneare attraverso la
- fusione per incorporazione della
- gestione del debito erariale mediante flussi di cassa della dall'eventuale surplus riveniente dalla cessione del complesso

Vi è stata una formale esecuzione dello stesso che, nel concreto, vede minori valori generati dalla vendita e dalla gestione del

Evidente è che nel periodo di riferimento (gennaio/agosto 2025) non si è raggiunto in proporzione il cash flow previsionale:

Nel parere dell'Esperto si sottolineano inoltre:

- maggiori esborsi in favore dell'ipotecario
sul credito non contemplati)

interessi

- maggiori esborsi per la soddisfazione credito garantito dallo Stato (84.50% credito garantito + 22,49 %non soddisfatto) per euro
- certificazione debito Erariale con maggiore importo di euro

2.4. Sotto la vigenza delle misure protettive il gruppo ha concluso l'accordo con l'ipotecario di primo grado con pagamento del credito e cancellazione della ipoteca; ha altresì concluso gli accordi con i dipendenti con verbale di conciliazione sindacale con esborso non aspettato di euro per transazione sottoscritta.

Anche con il creditore per euro è stato concluso accordo per il 22,49% al pari degli altri chirografari.

Resta il creditore garantito garanzia rappresentata solo successivamente all'avvio delle trattative e invio delle proposte, per il quale parte ricorrente chiede la concessione della specifica misura di inibitoria della escussione della garanzia statate e rispetto al quale la proposta è di offrire circa il 50% del credito (evidentemente considerando la buona fede e trasparenza informativa nelle trattative).

Dinanzi a tale fotografia degli accordi conclusi ed in corso, inibire a creditori non aderenti (chirografari) di aggredire le somme oggi disponibili sul conto della procedura consente di corrispondere nella massa e ai creditori maggiormente garantiti (alla attualità o in ipotesi di escussione garanzia) percentuali non inferiori a quelle di creditori parimenti garantiti in ipotesi di liquidazione.

La inibitoria permetterebbe di concludere gli accordi con il maggior numero dei creditori (già aderenti nella maggioranza). Si aggiunga che nel corso della udienza del è emersa l'ulteriore adesione del creditore

2.5. Ci si chiede se il risanamento aziendale che le misure intendono tutelare punta ad essere realizzato per il tramite della proposta da ultimo sottoposta ai creditori dal gruppo.

Resta in piedi la sola continuità del con posizioni debitorie di maggior importo comuni alla delle quali resta fuori degli accordi conclusi ed in itinere per complessivo debito 471.003,00.

Di fatto gli accordi fino ad oggi conclusi e quelli in corso di conclusione (sono finalizzati al risanamento delle esposizioni complessive e l'esercizio della continuità diretta per il tramite della SAS e gestione della spiaggia

2.6.Fondato il pericolo di aggressione dinanzi alla presenza di somme disponibili al fine di ottenere titoli di prelazione successivi e potersi giovare di essi nelle trattative in spregio ai creditori che hanno aderito alla proposta di pagamenti in misura ridotta.

Nel merito, l'esigenza di proteggere le trattative e di salvaguardarne il buon esito paralizzando azioni esecutive e cautelari dei creditori, alla luce di concrete prospettive di superamento della crisi e di risanamento dell'impresa, è stata espressa sia dall'Esperto, avv. la quale – pur evidenziando aspetti di criticità del piano– ha concluso in senso favorevole alla concessione delle misure.

Il Tribunale è chiamato, con una valutazione necessariamente rebus sic stantibus, a bilanciare il diritto dei creditori di tutelare i propri crediti vantati verso le imprese ricorrenti, con il fumus boni iuris costituito dalle prospettive del buon esito delle trattative e del risanamento del gruppo. In particolare, l'esistenza della procedura di composizione negoziata della crisi, e quindi il proseguimento delle trattative con i creditori, pare fondare il fumus. Il periculum in mora, invece, si ravvisa nella possibile dispersione del patrimonio aziendale e aggressione da parte dei creditori non aderenti.

A riscontro della valutazione dell'Esperto va segnalato che anche per i creditori interessati alla misura non è emerso che il provvedimento cautelare richiesto possa determinare a carico degli stessi un significativo pregiudizio, non essendo stata rappresentata da nessuno dei creditori la necessità urgente di portare ad esecuzione i titoli esecutivi di cui dispongono aggredendo il patrimonio della società e dei soci, ovvero altre tipologie di pregiudizio grave e irreparabile.

3. Tanto considerato, vanno essere concesse le misure cautelari richieste per la inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e possibilità di costituirsi titoli di prelazione sulle somme della società in composizione negoziata richiedente presenti sul collegato alla procedura n. 224/2025.

Parimenti e per i motivi esplicitati, sussiste fumus e periculum per la concessione della misura del divieto ovvero la sospensione alla del procedimento di escussione della garanzia in danno dell'imprenditore e quindi inibire che l'istituto pubblico di garanzia eseguano il pagamento delle somme garantite in favore della predetta banca in ragione dell'escussione da queste ultime richieste ed avviata. Infatti in ipotesi di escussione anche la proposta formulata verrebbe, di fatto, disattesa in presenza di possibile maggiore soddisfazione del creditore garante.

Visti gli artt. 19 CCII e 669 sexies c.p.c.

PQM

dispone nei confronti dei creditori che seguono:

1) il divieto di avvio e la prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sulle somme giacenti sul conto corrente n. aperto presso intestato alla società e collegato alla procedura vincolato alla autorizzazione Giudiziale per lo svincolo,

2) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore sul predetto patrimonio mobiliare presente sul conto corrente n. 053018 aperto presso intestato alla società e collegato alla procedura vincolato alla autorizzazione Giudiziale per lo svincolo;

3) il divieto alla di procedere alla escussione della garanzia in danno dell'imprenditore e al di procedere esecuzione del pagamento delle somme garantite in favore della predetta banca in ragione dell'escussione da queste ultime richieste ed avviata

Il tutto fino al termine ultimo della composizione negoziata fissato nel giorno 6 febbraio 2026.

Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure cautelari o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza all'Esperto e al ricorrente e per la pubblicazione sul Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Manda alla società ricorrente per la comunicazione a tutti i creditori incisi dalla misura fornendone prova con deposito entro il giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.

Nulla sulle spese.

Lanciano, 17 ottobre 2025

Il Giudice

dott. Chiara D'Alfonso